

## LA FACOLTÀ GIURIDICA FIORENTINA: I LEGAMI CON LA COMUNITÀ, LE PROFESSIONI, LE ISTITUZIONI. UN PROFILO STORICO-GIURIDICO\*

IRENE STOLZI\*\*

*L'articolo ripercorre, in maniera sintetica, il rapporto tra la facoltà giuridica fiorentina, fondata nel 1924, e il mondo delle istituzioni e delle professioni. Nell'evidenziare la stretta relazione da sempre esistente tra la riflessione teorica sul diritto e le sue differenti manifestazioni pratico-applicative, il contributo si sofferma su alcune personalità di particolare rilievo che hanno studiato e/o insegnato nella facoltà di giurisprudenza.*

*The article briefly analyzes the relationship between the Florentine law faculty, founded in 1924, and the world of institutions and professions. In highlighting the close relationship that has always existed between theoretical reflection on law and its different practical-applicative manifestations, the contribution dwells on some notable personalities who have studied and/or taught in the law faculty.*

SOMMARIO: 1. Una lunga storia. – 2. La facoltà: 1924 e oltre. – 3. Insegnare il diritto.

1. *Una lunga storia.* – La questione del legame di una facoltà col mondo circostante può essere affrontata (almeno) da due differenti punti di vista. Può, anzitutto, essere il modo con cui si evidenzia un elemento apparentemente scontato anche se talora negletto dalla ricerca storiografica: il fatto, cioè, che la «storia universitaria» non debba essere concepita come una storia appartata – una mera «concatenazione di chiamate» e cattedre<sup>1</sup> – ma come storia di una presenza culturale e scientifica che, in quanto tale, è legata al contesto nel quale sorge e si sviluppa. Può essere, in secondo luogo, il modo per guardare più da vicino questo tessuto di relazioni che stringe una facoltà alla realtà esterna avendo specifico riguardo – nel nostro caso – al mondo giuridico e alle professioni a esso più

---

<sup>1</sup> P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana (1859-1950)*, Milano, 1986, p. XIII.

\* Il presente articolo costituisce la versione estesa e rivista del contributo a mia firma uscito nel volume per il centenario dell'Ateneo fiorentino.

\*\* Professoressa di Storia del diritto medievale e moderno presso l'Università degli Studi di Firenze.

tipiche. Si tratta, come è facile intuire, di due aspetti strettamente intrecciati che ci permettono fin d'ora – richiamando la voce di Paolo Grossi – di anticipare una conclusione, che è questa: «l'immagine dei professori fiorentini sembra smentire, anzi capovolgere, quella usuale e artefatta del giurista naturalmente isolato, pago e superbo del suo isolamento. Siamo invece di fronte a personaggi colti e sensibili che non si appagano di vari interessi e di buone letture ma partecipano attivamente alla vita culturale e politica della città»<sup>2</sup>. Fin dalla nascita, avvenuta – ci si tornerà più avanti – in anni peculiari della storia italiana, la «facoltà giuridica fiorentina rivela un suo carattere originale e complesso», rappresentato, appunto, dal volto di una «comunità universitaria [...] non resecata dal grande flusso della comunità generale»<sup>3</sup>. Ed è un carattere che si esprime anche attraverso la consapevole coltivazione di un legame forte con le professioni e, più in generale, col mondo della vita istituzionale e della pratica del diritto.

Sotto un simile profilo, può ripetersi quanto osservato altrove con riferimento ad altri aspetti, e cioè: la facoltà del 1924 appare figlia del proprio tempo ma anche espressione di una storia più risalente. Di una storia che ha sempre vissuto l'istruzione superiore e in generale le sedi cittadine del sapere, a partire dalle Accademie, quali espressioni di una «cultura [...] militante»<sup>4</sup>: «beninteso non cultura *engagée*, prona a servir diversi padroni, né tanto meno cultura affossata, in virtù di questo legame forte con la realtà, nelle sue espressioni intellettuali più intensamente speculative»<sup>5</sup>. Semmai si è di fronte a una cultura che pensa se stessa e si sviluppa attraverso un legame forte, fondativo, fra «teoresi e prassi»<sup>6</sup>, «non concepite quali dimensioni diversamente collocate (in alto la teoria, in basso la pratica), ma come dimensioni ugualmente necessarie a strutturare, nella loro benefica tensione, tanto la realtà quanto il pensiero»<sup>7</sup>. Le tracce di questa visione sono molte anche se spesso fanno capo a un itinerario frammentato, non organico. Se ne richiamano brevemente quattro: il primo riferimento è all'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento nato nel dicembre del 1859 all'indomani della cacciata del Granduca proprio sotto il segno di un «metodo teorico-pratico che si immaginava capace di mettere in relazione quelle che oggi si chiamerebbero conoscenze e competenze»<sup>8</sup>. Dotato anche di una sezione legale, essa, nelle intenzioni dei fondatori, nasceva con lo scopo di avviare «i giovani addottorati nella facoltà» di giurisprudenza «agli studi pratici» in

---

<sup>2</sup> Ivi, p. 91.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> S. ROGARI, *Introduzione*, in ID., *Cultura e istruzione superiore a Firenze dall'Unità alla grande guerra*, Firenze, 1991, p. 15.

<sup>5</sup> I. STOLZI, *La Scuola di giurisprudenza*, in *Il paradigma dell'accademia – Cultura universitaria e cultura accademica a Firenze dall'Unità alla grande guerra*, a cura di G. Manica, Firenze, 2020, p. 26.

<sup>6</sup> ROGARI, *Introduzione*, cit., p. 15.

<sup>7</sup> STOLZI, *La scuola di giurisprudenza*, cit., p. 26.

<sup>8</sup> Ivi, p. 29.

modo che fosse colmato quel «vuoto immenso [...] tra l'insegnamento teorico universitario [...] e l'esercizio pratico dell'ufficio di giureconsulto»<sup>9</sup>.

Il secondo riferimento va all'esperienza de *La Temi*, un foglio che pubblicò dal novembre del 1847 al settembre del 1864 sotto la guida intelligente dell'avvocato Giuseppe Panattoni. Presentata come rivista interessata a dar voce ai «professori e cultori delle scienze giuridiche» non meno che a quei «pratici illuminati che [...] avevano tratto dall'esperienza il vantaggio di saper criticare il presente e soccorrere all'avvenire»<sup>10</sup>, *La Temi* confermava una certa idea di cultura, concepita come dimensione di crocevia tra teoria e prassi, atta a formare giuristi e più in generale uomini delle istituzioni. Il terzo riferimento è invece alla c.d. Scuola di giurisprudenza: erede non lineare del vecchio Liceo fiorentino<sup>11</sup> – fondato a sua volta nel 1853 per volontà di Leopoldo II con lo scopo di formare i «giovani giuristi destinati al notariato e agli “impieghi di amministrazione di giustizia nei governi provinciali”»<sup>12</sup> – la Scuola di giurisprudenza fu descritta da Luchini, che era contemporaneamente un avvocato e uno dei docenti della stessa, come il luogo deputato alla «libera formazione di una classe che» avesse «la custodia dell'arte di governare e che si fa[cesse valere] con l'ascendente dell'educazione e dell'ingegno»<sup>13</sup>. Al pari della sezione legale dell'Istituto di studi superiori, anche la Scuola di giurisprudenza non ebbe una vita particolarmente fulgida; di durata biennale, essa fu soprattutto il luogo di formazione degli aspiranti notai prima che la legge notarile del 1913 richiedesse la laurea anche per l'accesso a tale professione. Non appare dunque un caso – questo è il quarto e ultimo richiamo – che il diritto insegnato dal novembre 1875 al Cesare Alfieri fosse ugualmente concepito come «scienza sperimentale»<sup>14</sup>, ovvero come dimensione scientifica proiettata sull'esperienza e da essa nutrita.

2. *La facoltà: 1924 e oltre.* – Si diceva: la facoltà giuridica che nasce nel 1924 è espressione del proprio tempo ma anche di una storia più risalente. Si deve a Paolo Grossi l'identificazione di due natali della nuova facoltà solo apparentemente irrivalenti; per dir meglio: che appaiono irrivalenti solo ove si trascuri questa più estesa storia che le sta alle spalle. Una prima «nicchia» nella quale «allign[a] un seme, e non certo il più piccolo, della futura facoltà»<sup>15</sup> è costituita – non a caso – dallo studio di un grande avvocato, Carlo Lessona, studio nel quale

<sup>9</sup> Sono queste parole del ministro della Giustizia Enrico Poggi che volle e progettò la sezione legale dell'Istituto; si possono leggere in GROSSI, *Stile fiorentino*, cit., p. 43.

<sup>10</sup> C. GUARNACCI, *Il Direttore ai collaboratori e agli associati*, in *La Temi*, I, 1847, p. 3.

<sup>11</sup> Per la complessa vicenda parlamentare che rischiò di affossare il liceo, v. GROSSI, *Stile fiorentino*, cit., pp. 53 ss.

<sup>12</sup> Ivi, p. 6.

<sup>13</sup> O. LUCHINI, *Della Scuola di giurisprudenza in Firenze e della formazione di una classe dirigente in Italia*, Asti, 1871, p. 12.

<sup>14</sup> GROSSI, *Stile fiorentino*, cit., p. 74.

<sup>15</sup> Ivi, p. 76.

lavoreranno, in un sodalizio che li «degherà fino alla morte»<sup>16</sup>, Piero Calamandrei ed Enrico Finzi, a loro volta avvocati di vaglia ma anche – ecco il legame – due docenti di assoluto spicco della neonata facoltà. Calamandrei – val la pena notarlo per inciso – sarà dal 31 agosto del 1943 al 1947 (con una breve interruzione) Rettore dell'Ateneo e dal 1946 fino alla morte, avvenuta dieci anni dopo, Presidente del Consiglio nazionale forense. Si conferma così una saldatura forte, non episodica né casuale, tra dimensione scientifico-didattica e dimensione professionale, sulla quale si tornerà tra poco.

A gettare il secondo seme fu, per Grossi, l'esperienza di una piccola rivista, la *Rivista critica di Scienze sociali*: diretta dall'economista Roberto Murray e dal penalista Giulio Paoli, anch'egli futuro docente della facoltà, il foglio, che pubblicò per «poco più di un anno» tra il 1914 e il 1915, non merita certo un posto nel «calendario dei grossi eventi». Esso appare «piuttosto il segno di un'officina frequentata da operai sensibili», intenti – la notazione, a questo punto, non dovrebbe stupire – a individuare un «sapere giuridico pragmatisticamente sicuro»<sup>17</sup>, alieno, come tale, da ogni «presupposto metafisico»<sup>18</sup>. Tra questi operai sensibili si ritrovano, di nuovo, Finzi e Calamandrei; ma vi si ritrova anche il civilista Giovanni Brunetti, componente della commissione incaricata di costituire la nuova facoltà, primo Preside della stessa e anche primo Direttore della Scuola di Applicazione forense<sup>19</sup>.

Partiamo da qui. La commissione «incaricata di costituire la nuova facoltà giuridica fiorentina» riflette, in maniera plastica, il legame tra accademia e foro; ne sono infatti membri Federico Cammeo e Piero Calamandrei: un avvocato e professore «di gran nome nel diritto pubblico di un'Italia liberale che sta malinconicamente giungendo al suo epilogo», il primo; «un giovane processualcivilista trentacinquenne»<sup>20</sup>, brillantemente avviato a entrambe le carriere, il secondo. Ma anche se si passa in rassegna l'elenco dei docenti dei primi anni e degli anni avvenire, l'impressione che si ricava è identica. Dal già citato Enrico Finzi (che sarà preside nel decennio 1947-1956) a Gian Gastone Bolla, da Paolo Barile ad Alberto Predieri, che, allievo di Calamandrei, insegnò però a Scienze politiche<sup>21</sup>, a emergere è una foto di gruppo che restituisce – almeno così ci pare – alcune caratteristiche condivise che confermano quanto osservato finora. In particolare, l'esercizio dell'avvocatura non sembra mai assumere le sembianze dell'abito meramente esteriore («il lavoro che si fa») o dell'abito scisso dalla docenza universitaria. Appaiono invece, almeno nelle migliori incarnazioni, come

---

<sup>16</sup> Ivi, p. 77.

<sup>17</sup> Ivi, p. 84.

<sup>18</sup> In questo senso si esprimeva la *Premessa ai lettori* contenuta nel primo numero della Rivista (sul punto v. GROSSI, *Stile fiorentino*, cit., p. 83).

<sup>19</sup> B. SORDI, *Giurisprudenza: sprazzi di storia nella cronaca di una facoltà*, in *L'Università degli studi di Firenze 1924-2004*, Firenze, 2004, pp. 165-166.

<sup>20</sup> Ivi, p. 165.

<sup>21</sup> Sul proficuo connubio in Predieri tra attività scientifica e attività professionale, v. G. MORBIDELLI, *Il giurista combattente*, Napoli, 2021, pp. 65-67.

dimensioni complementari e al contempo proiettate a tracciare i contorni di una cittadinanza e di un impegno civile e culturale più ampio. Un modo, insomma, di stare nelle cose, di definire le modalità della partecipazione alla vita di una comunità (cittadina, e non solo).

Un simile atteggiamento assume un particolare rilievo proprio con riferimento alla dimensione giuridica, perennemente esposta al rischio di isolamento e di autoreferenzialità, al rischio, in sostanza, di ridurre il diritto, la sua irriducibile complessità, a un insieme di formule astratte, lontane dalla concretezza della vita. Da questo osservatorio non va trascurata la peculiarità del tornante storico in cui sorge la facoltà giuridica: non solo perché – su questo si tornerà – nasce e vive i suoi primi venti anni sotto il fascismo, ma anche perché il tempo successivo al primo conflitto mondiale sollecita, almeno nei giuristi più sensibili, pressanti interrogativi metodologici. A entrare in crisi – per ragioni molto complesse che qui non è possibile indagare – è proprio quell'idea astratta del giuridico che aveva trovato importanti consacrazioni teoriche nel XIX secolo e che aveva contribuito a definire lo stesso campo di lavoro del giurista in un'ottica spiccatamente formalistica. Sarà soprattutto la deflagrazione della grande guerra a tradursi, anche per i giuristi, in un imperioso richiamo alla realtà e a porre sul tappeto l'esigenza di (ri)pensare il giuridico, le sue capacità regolative, e di ripensarle proprio recuperando aderenza a un contesto che aveva fatto saltare le rassicuranti geometrie delle precedenti sistemazioni.

Per i giuristi più sensibili e più attrezzati culturalmente – e la facoltà fiorentina si presenta, sotto questo profilo, come un terreno particolarmente vivace – il legame tra teoria e prassi diventa uno dei varchi per tenere insieme e vivificare a vicenda due dimensioni ugualmente necessarie alla vita (e alla vitalità) del giuridico. Sostenere che quella giuridica fosse scienza di «osservazione»<sup>22</sup> era uno dei modi per ribadire l'imprescindibile ruolo della riflessione scientifica sul diritto e per scongiurare, al tempo stesso, che il necessario legame con la realtà si traducesse in un'istanza di volgare impraticamento, di mortificazione casistica della conoscenza giuridica.

È in tale solco epistemologico che si colloca la traiettoria intellettuale di profili anche sensibilmente diversi; sia consentito, in proposito, qualche rapidissimo cenno a tre nomi di assoluto rilievo: Enrico Finzi, Piero Calamandrei, Paolo Barile.

Enrico Finzi ha una produzione scientifica che sembra potersi ricondurre a una identica postura metodologica che poi era stata quella tipica del suo maestro, Giacomo Venezian: la predilezione per le posizioni e gli osservatori non convenzionali. In questa prospettiva, appaiono espressione di una traiettoria unitaria anche lavori dedicati a temi differenti, a partire da *Il possesso dei diritti*, opera nella quale Finzi invita a colmare la distanza che il diritto ufficiale scavava tra forma e sostanza: una simile distinzione, pur avendo una sua indubbia

---

<sup>22</sup> E. FINZI, *Verso un nuovo diritto del commercio*, in *Archivio di studi corporativi*, III, 1933, p. 205.

funzionalità classificatoria, impediva, per Finzi, di cogliere la rilevanza sociale (e quindi anche giuridica) di situazioni e rapporti formalmente imperfetti, ma rilevanti nella realtà, nella concretezza delle relazioni umane<sup>23</sup>. Del pari, gli scritti degli anni Venti e Trenta in tema di proprietà rompono con una consolidata tradizione che aveva rappresentato la proprietà stessa muovendo dal soggetto e dal suo potere tendenzialmente illimitato sui beni oggetto del diritto. La proposta finziana – guardare la proprietà a partire dalle cose – diventa la via che consente a Finzi di interpretare una realtà, come quella novecentesca, che conferiva nuovo rilievo alle esigenze produttive e alla relazione tra privato e pubblico in materia economica<sup>24</sup>. Ma anche la posizione – del tutto minoritaria – sui codici promulgati negli anni del fascismo può essere ricondotta alla medesima esigenza di ribadire l'esistenza di una relazione imprescindibile, fondativa, del diritto col contesto circostante, con il volto della storia vissuta. Finzi è il primo a riconoscere come i codici abbiano, nel loro complesso, una buona fattura tecnica, così come è consapevole che gran parte dei giuristi coinvolti nella loro redazione non fossero degli entusiasti del regime<sup>25</sup>. Ne chiede tuttavia l'abrogazione in blocco e la chiede muovendo da un'altra prospettiva: dal suo punto di vista, ignorare il legame tra il diritto e l'ambiente complessivo che ne aveva ospitato la nascita in nome di una presunta apoliticità del discorso giuridico, avrebbe rischiato di condannare i giuristi, soprattutto per il futuro, a una cittadinanza in tono minore, rendendoli i custodi di una dimensione appartata, non troppo rilevante per i destini collettivi di una comunità. Non sorprende allora che Finzi sia stato anche uno dei pochi, all'inizio degli anni Cinquanta, a sottolineare l'impatto che la nuova Costituzione democratica avrebbe dovuto avere sul diritto privato, su un diritto, cioè, troppo spesso rappresentato come voce astratta di una razionalità eterna e che invece doveva riacquistare corpo e identità anche attraverso il legame col nuovo tempo apertosi all'indomani della Liberazione<sup>26</sup>.

Finzi consegna queste sue riflessioni sul rapporto tra diritto privato e Carta repubblicana alle pagine del primo Commentario alla Costituzione; un Commentario curato proprio da due colleghi di facoltà: Alessandro Levi e Piero Calamandrei. È quest'ultimo un personaggio a tutti noto; del suo percorso ci si

---

<sup>23</sup> E. FINZI, *Il possesso dei diritti*, Roma, 1915; per una ricognizione sintetica del profilo di questo giurista v. P. GROSSI, voce *Finzi, Enrico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, 2013, vol. I, pp. 870-873 e STOLZI, voce *Enrico Finzi*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Diritto*, Roma, 2012, pp. 533-536.

<sup>24</sup> V. E. FINZI, *Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà*, in *Archivio giuridico*, V, 1923, pp. 71 ss.; ID., *Verso un nuovo diritto del commercio*, cit. e ID., *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del primo congresso nazionale di diritto agrario*, Firenze, 1935, pp. 159 ss.

<sup>25</sup> V. E. FINZI, *Il problema dei codici fascisti*, uscito su *La Nazione del popolo* del 25 Gennaio 1945, ora leggibile in P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile – Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 28, 1999, I, appendice (pp. 283 ss.). Al citato saggio di Cappellini si rinvia, oltre che per il riferimento al pensiero di Finzi, per un'ottima ricostruzione dei rapporti tra giuristi e fascismo.

<sup>26</sup> E. FINZI, *Riflessi privatistici della Costituzione*, in *Commentario sistematico della Costituzione italiana*, Firenze, 1950, vol. I, pp. 38 ss.

limita qui a mettere in luce due profili, entrambi legati, sia pure da differenti prospettive, al rapporto tra la conoscenza teorica del diritto e la sua dimensione pratico-applicativa. Il primo di essi risale al 1956, anno della sua ultima e celebre arringa processuale in difesa di Danilo Dolci. Figlio della piccola borghesia triestina, Danilo Dolci entra in contatto, giovanissimo, con la disumana condizione di povertà in cui versavano gli abitanti di alcuni villaggi, per lo più di pescatori, della Sicilia. Dimenticati dalle istituzioni e oggetto di continue angherie da parte di signorotti locali, questi vinti sollecitano l'impegno di Dolci che inizia a organizzare, insieme a loro, proteste pacifiche. Una di queste – la riparazione di una strada dissestata insieme ad alcuni disoccupati – costa a Dolci una serie di imputazioni sulla base del disposto del T.U. di pubblica sicurezza del 1931.

Il caso, che suscitò scalpore e mobilità molti intellettuali del tempo, occupa un posto di sicuro rilievo all'interno dello stesso itinerario intellettuale di Calamandrei: perché si tratta della sua ultima difesa, ma anche perché esso restituisce una mirabile saldatura tra riflessione scientifica e impegno forense, su un fronte, come quello della legalità, che aveva costituito, per Calamandrei, un campo aperto (e tormentato) di riflessione per un quindicennio. È agli inizi degli anni Quaranta, infatti, che Calamandrei si dichiara paladino della «legalità a tutti i costi», restituendoci l'immagine di un giurista tenuto a lavorare nel perimetro tracciato dalle norme, senza riguardo ai contenuti delle stesse (il giurista «anche quando il contenuto della legge gli fa orrore, sa che nel rispettarla e nel farla rispettare quale essa è, anche se iniqua, si riafferma quell'ideale di uguaglianza e di reciprocità umane che vivifica e riscalda l'apparente rigidità del sistema della legalità»<sup>27</sup>). Al centro di importanti ripensamenti negli anni avvenire («nello stampo della legalità si può colare oro o piombo»<sup>28</sup>), la questione della legalità si sposa, nell'arringa del 1956, alla centralità della Costituzione e del progetto di democrazia in essa annunciato. È la contrapposizione eterna tra Antigone e Creonte<sup>29</sup>, tra il rispetto acritico tributato a una norma ingiusta e la consapevole adesione alle regole rispondenti a un principio di giustizia, il riferimento che consente a Calamandrei di contrapporre una «legalità decrepita»<sup>30</sup> – quella del TU di p.s. del 1931 – alla legalità costituzionale, foriera di valori e contenuti opposti. L'invito, chiaro, rivolto ai giudici, è quello di partecipare consapevolmente all'opera di «bonifica costituzionale»<sup>31</sup> dell'ordinamento: per rendere concrete le promesse della democrazia e per lasciar cadere le molte norme adottate nel

---

<sup>27</sup> P. CALAMANDREI, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1942, pp. 347-348.

<sup>28</sup> P. CALAMANDREI, *Prefazione* a C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Firenze, 1945, p. 92. Per una ricostruzione sintetica della figura di Calamandrei, v. B. SORDI, voce *Calamandrei, Piero* in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. I, pp. 377-381.

<sup>29</sup> P. CALAMANDREI, *In difesa di Danilo Dolci* (1956), in ID., *Costituzione e leggi di Antigone*, Firenze, 2004, p. 63.

<sup>30</sup> Ivi, p. 64.

<sup>31</sup> Ivi, p. 71.

ventennio fascista e non ancora abrogate (si nota, per inciso, che il 1956 è anche l'anno nel quale inizia a funzionare la Corte Costituzionale).

Si è di fronte a un approdo tutt'altro che scontato: non solo per la distanza dalle posizioni del 1942, ma soprattutto per il complesso di significati che quella distanza porta con sé. Era stato un altro collega della facoltà fiorentina, Giovanni Miele, a usare, nel 1945, parole particolarmente severe nei confronti dei molti giuristi che, negli anni del fascismo, avevano continuato a identificare il perimetro del proprio lavoro nell'ossequio formale alla legge: «una scienza siffatta – chiosava Miele – appariva non tanto al servizio della società, quanto al servizio del legislatore»: «che cosa è mai – concludeva – questa scienza giuridica, che è autoritaria sotto i regimi autoritari e democratica nei regimi democratici»<sup>32</sup>. Il formalismo, che da alcuni giuristi fu esibito, alla caduta del regime, come la specifica forma di antifascismo (o afascismo) della scienza giuridica<sup>33</sup>, figurava dunque, nelle pagine di Miele, tra le più rilevanti (sebbene talora inconsapevoli) espressioni di correttezza. A preoccuparlo non era tanto «l'esiguo manipolo che per fanatismo o servilismo alle idee dominanti» aveva propugnato un'integrale fascistizzazione del giure, quanto la «folla degli altri che [... aveva] costru[ito] una scienza astratta senza interessi umani», insensibile, come tale, ai contenuti delle norme<sup>34</sup>.

Quello di Miele è un *j'accuse* coraggioso che coglie, certo, una parte significativa della complessa questione; a restar fuori dalle sue pagine è semmai la considerazione dello spaesamento che, negli anni del fascismo, deve aver colto molti giuristi dinanzi alle sembianze di una legge che stava cambiando i suoi connotati. Da un lato, infatti, le alternative al pur fragile e inefficace argine rappresentato dalla legalità aprivano orizzonti ancor più inquietanti: la coeva esperienza nazionalsocialista mostrava con chiarezza i nefasti effetti legati all'abbattimento di quel principio persino in ambito penale, col singolo giudice lasciato sostanzialmente libero di creare nuove ipotesi di reato. Dall'altro lato, e più in generale, le esperienze a vocazione totalitaria avevano contribuito a disvelare un volto inedito della legge: non più raffigurabile, al modo della modernità giuridica continentale successiva alla rivoluzione francese, come la migliore custodia cui deputare la tutela di diritti e libertà, la legge aveva assunto, in quelle esperienze, contenuti persecutori e liberticidi. Allo sguardo del giurista non si offriva solo il largo ricorso all'illegalismo e alla violenza – di cui Giulio Paoli, tra gli altri, fu vittima<sup>35</sup> – ma un tessuto di norme che rendeva pienamente

---

<sup>32</sup> G. MIELE, *Umanesimo giuridico*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1945, p. 104.

<sup>33</sup> V., a es., il celebre testo di S. PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*, in *Rivista per le scienze giuridiche*, 1950, pp. 50 ss.

<sup>34</sup> MIELE, *Umanesimo giuridico*, cit., p. 106.

<sup>35</sup> Paoli decise infatti di votare 'no' alle elezioni che si svolsero dopo la c.d. riforma del listone del 1928, riforma che metteva l'elettore nella condizione di accettare o rifiutare in blocco la lista di candidati-deputati stilata dal Gran Consiglio del Fascismo. Poiché le buste nelle quali venivano deposte le schede erano trasparenti, Paoli fu vittima di pesanti ritorsioni. Lo ricorda in una pagina

legittime imponenti compressioni delle libertà civili e politiche fino all'aberrazione delle norme di discriminazione razziale del 1938.

Si trattò di norme che scossero «come un maglio la struttura universitaria fiorentina» che «sino a questo momento» aveva vissuto «in sostanziale indipendenza dal potere politico»<sup>36</sup>. Solo la coloritura di alcune etichette didattiche (per giurisprudenza, diritto corporativo; economia politica corporativa) o l'apertura della stessa università ad alcune, modeste, pratiche del culto littorio segnalava la presenza del regime. [...] Non per niente è diffusa tra i giuristi entusiasti della rivoluzione fascista la denuncia della insensibilità e delle resistenze dei colleghi più tradizionalisti»<sup>37</sup>. Nessuno, certo, rifiutò, nel 1931, di prestare il giuramento di fedeltà al regime (da molti, Calamandrei in testa, questa scelta fu giustificata con l'esigenza di non lasciare una sede importantissima di formazione, come l'Università, nelle mani di docenti ideologizzati).

Ma se si guarda ai nomi, il quadro che si ricava è di altro segno. Non vi è chiaramente modo di affrontare nel dettaglio un tema di tale rilevanza. Qui preme mettere in luce qualche aspetto legato al tema di queste pagine (la relazione della facoltà col contesto esterno). Si registra, anche a Firenze, la presenza di un circuito culturale antifascista che, prostrato dalle distruzioni e dalla stretta dittatoriale del 1925, raduna intorno a sé sensibilità differenti<sup>38</sup>. Tra i nomi di spicco vi si trovano quelli di Carlo e Nello Rosselli, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini ma anche quelli di Piero Calamandrei ed Enrico Finzi. Nel 1925, poi, il Manifesto degli intellettuali antifascisti, proposto da Benedetto Croce fu firmato da sette docenti della neonata facoltà giuridica<sup>39</sup>. Di nuovo, a emergere è il profilo di personaggi vocati a vivere attivamente il tessuto politico e culturale cittadino, oltre il perimetro delle proprie competenze professionali. Anzi, l'esser giuristi appare una cifra identitaria forte, capace di segnalare una specifica passione per le relazioni sociali e politiche, per i congegni che ne ancorano la regolazione al rispetto di valori ritenuti espressione di una comune civiltà.

In questo solco si collocano senza dubbio la figura e il magistero di Paolo Barile. Allievo di Calamandrei, antifascista, partigiano nelle file degli azionisti, uomo delle istituzioni (fu, tra le altre cose, Ministro per i rapporti col Parlamento nel 1993 sotto il Governo Ciampi) quello di Paolo Barile è un profilo che riflette in maniera esemplare il legame virtuoso tra uomo di scienza, impegno civile e dimensione professionale. «Nella visione di Barile – è stato detto – lo studio e la

---

commosa Piero Calamandrei nel 1943 (uno stralcio di essa può essere letta in SORDI, *Giurisprudenza: sprazzi di una storia*, cit., p. 173).

<sup>36</sup> Furono dispensati dal servizio Federico Cammeo, Giorgio Pacifico De Semo, Enrico Finzi e poco dopo Renzo Ravà, straordinario di legislazione del lavoro (v. Ivi, pp. 177-178).

<sup>37</sup> Ivi, p. 177.

<sup>38</sup> Il riferimento va essenzialmente a *Il circolo di cultura* e al periodico clandestino *Non mollare!*; sul punto, v. GROSSI, *Stile fiorentino*, cit., pp. 93-94 e SORDI, *Giurisprudenza: sprazzi di storia*, cit., p. 170 (nota).

<sup>39</sup> Si tratta di Calamandrei, Lorenzoni, Del Giudice, Siotto Pintor, Valeri, Finzi, Coli (cfr. SORDI, *Giurisprudenza: sprazzi di storia*, cit., p. 171).

pratica del diritto non erano [...] fine a se stessi ma uno strumento di intervento attivo nella società. Questa sua concezione etica e realistica insieme del diritto spiega il costante parallelismo che accompagnò il suo impiego impegno scientifico e la sua professione di avvocato»<sup>40</sup>. L'essere costituzionalista, in tale quadro, significava, anzitutto, spendersi perché i contenuti della Costituzione non rimanessero lettera morta; non solo: significava fare in modo che l'impianto democratico della Carta riuscisse a effondersi anche su nuove zone della vita sociale e politica, come testimoniano i suoi pionieristici studi su informazione e mass media<sup>41</sup>. Si può forse dire che il riferimento alla Costituzione ha rappresentato l'autentica cerniera tra l'attività scientifica e professionale, il punto di convergenza di due identità complementari, egualmente necessarie a presidiare lo spazio democratico<sup>42</sup>. Pugnace ma rigorosissimo, Barile ha attraversato il secondo Novecento facendo sentire la sua voce in alcuni degli snodi cruciali della vita repubblicana, dalle battaglie per i diritti alla laicità dell'istruzione, dalla difesa della forma di governo parlamentare al pluralismo informativo. Ed è una voce che ha inciso in profondità tanto la riflessione scientifica quanto gli orientamenti normativi (pur con qualche cocente delusione) e giurisprudenziali<sup>43</sup>. Non desta dunque sorpresa che, nel 1965, sia stato tra i fondatori, insieme a Giovanni Spadolini, Alberto Predieri e Silvano Tosi del tuttora esistente *Seminario di studi e ricerche parlamentari* «dedicato alla [...] formazione degli aspiranti consiglieri parlamentari»<sup>44</sup>. Ancora un ponte tra l'università e il contesto esterno, tra il riconoscimento di una specifica e indeclinabile capacità formativa dell'università e la proiezione di quella capacità nella vita istituzionale.

Ed è stato (ed è tuttora) questo un altro dei tipici territori di relazione tra la facoltà giuridica e il contesto esterno. Guardando indietro, il primo nome a venire in mente è probabilmente quello di Giorgio La Pira, approdato a Firenze a metà degli anni Venti al seguito di Emilio Betti e profondamente radicato nel contesto cittadino di cui non è stato solo un indimenticato sindaco, ma una personalità assai significativa su molti e differenti fronti. E anche andando avanti negli anni è possibile registrare la presenza di numerosi laureati e docenti della facoltà giuridica fiorentina su incarichi politici e istituzionali di assoluto rilievo, a conferma di una vocazione all'arte del pubblico governo che già Luchini identificava come esito specifico e auspicabile della preparazione giuridica.

La facoltà ha espresso tre Presidenti della Corte Costituzionale, Ugo De Siervo, Paolo Grossi e l'attuale Presidente, Silvana Sciarra; un vice-presidente, Enzo Cheli. Recenti sono state anche le Presidenze del Consiglio di Matteo Renzi

---

<sup>40</sup> S. MERLINI, voce *Paolo Barile*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, al link [https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-barile\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-barile_(Dizionario-Biografico)/), ultima consultazione il 25 ottobre 2023.

<sup>41</sup> V. MERLINI, voce *Paolo Barile*, cit.

<sup>42</sup> V. S. GRASSI, *Paolo Barile avvocato della 'costituzione vivente'*, in *Lo Stato*, 11, 2018, pp. 209 ss.

<sup>43</sup> È Stefano Merlini, nella voce più volte citata, a sottolineare il «vivo disappunto» di Barile per l'arenarsi del progetto di legge da lui voluto sul sistema radiotelevisivo negli anni del suo Ministero.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

e di Giuseppe Conte e lo stesso, attuale, sindaco di Firenze, Dario Nardella, è un laureato e dottore di ricerca della facoltà. Si è laureata a Firenze anche Margherita Cassano che in questo momento è la prima donna a essere stata nominata Primo Presidente della Corte di Cassazione.

3. *Insegnare il diritto*. – Poco sopra, nell'introdurre la figura di Calamandrei, si è detto che avremmo fatto riferimento solo a due aspetti della sua estesa e articolata vicenda intellettuale e biografica. Il primo, accennato nel precedente paragrafo, ha richiamato la relazione tra riflessione scientifica e attività forense su un fronte cruciale, come quello della legalità. Il secondo aspetto – cui dedichiamo le osservazioni conclusive – attiene invece al modo di concepire la stessa docenza universitaria e la formazione degli studenti e dei giovani laureati. A risultare confermata, anche da questa prospettiva, è una visione del diritto inteso come essenziale strumento di una cittadinanza attiva, costitutivamente protesa verso la realtà (e non solo verso la realtà delle professioni).

Si può dire che questa vocazione al mondo segni la nascita della facoltà giuridica, che fin da subito si dota – lo si è accennato sopra – di una *Scuola di applicazione forense* dedicata allo svolgimento di esercitazioni «secondo un profetto di laboratorio messo a punto da Piero Calamandrei e lucidamente indirizzato verso una comprensione della “realtà del fenomeno giuridico quale vive nella pratica giudiziaria”»<sup>45</sup>. Un ponte, dunque, tra insegnamento universitario e vita professionale, non intesi, anche in questo caso, come ambiti differenti in vario modo da mettere in relazione, ma come dimensioni complementari, destinate ad arricchirsi a vicenda anche attraverso questo dialogo serrato.

Sono celebri le pagine alle quali Calamandrei consegna, alla vigilia della nascita della facoltà, la sua visione della docenza universitaria con riferimento specifico alla formazione del giurista. A dover essere abbandonato, per Calamandrei, era il «metodo cattedratico» che pure si perpetuava «ostinato e tronfio», un metodo che riduceva la lezione, «nella peggiore delle ipotesi [...] a una scialba lettura fatta con voce monotona da foglietti ingialliti dal tempo, e nella migliore [...] a una bella chiacchierata sonante e vuota»<sup>46</sup>. Dare spazio alle «esercitazioni» non significava, dal suo punto di vista, accedere a un malinteso senso della formazione trasformando le aule universitarie in luoghi di « tirocinio professionale »<sup>47</sup>. Le esercitazioni, in quanto parte della formazione universitaria, dovevano essere un «metodo per insegnare e studiare scientificamente la teoria»<sup>48</sup>, a differenza del tirocinio che invece doveva restare «un metodo per apprendere a

---

<sup>45</sup> SORDI, *Giurisprudenza: sprazzi di storia*, cit., p. 166 (il testo racchiuso tra virgolette è di Piero Calamandrei).

<sup>46</sup> P. CALAMANDREI, *L'università di domani*, già edito nel 1923, e oggi in Id., *Opere giuridiche*, vol. I, Napoli, 1966, p. 228.

<sup>47</sup> Ivi, p. 232.

<sup>48</sup> *Ibidem*.

esercitare con arte e con dignità nelle sue manifestazioni pratiche una professione»<sup>49</sup>. «L'oggetto e il fine dell'insegnamento universitario – ribadisce Calamandrei – dovrebbe restare [...] il diritto studiato scientificamente»; era però necessario «sostituire un metodo d'insegnamento che condanna gli scolari alla inerzia e alla paralisi mentale con un metodo che stimoli le loro iniziative, che dia loro il senso dell'indipendenza e della responsabilità nel lavoro»<sup>50</sup>. E ancora: «l'Università non deve appiccicare in testa agli studenti soluzioni già preparate degli infiniti casi che la pratica presenta, ma deve educare la loro mente ad affrontare da sé problemi nuovi e a trovare la soluzione»<sup>51</sup>.

E se è vero che è sempre rischioso, soprattutto per gli storici, collegare disinvoltamente tempi differenti, in questo caso non sembra forzato riconoscere la straordinaria attualità delle parole di Calamandrei, con riferimento a un presente, come quello in cui viviamo, nel quale la richiesta di un legame forte (o più forte) tra sapere e saper fare appare particolarmente pressante. Sono parole che – mi sembra – non valgono solo a ribadire l'impossibilità di ridurre lo studio del diritto a un insieme di formule e nozioni da mandare a memoria, ma a declinare in una determinata prospettiva lo stesso rapporto tra dimensione teorica e dimensione pratica della conoscenza. Teoria e prassi, il mondo delle idee e il mondo della vita, vengono infatti (ri)presentati come orizzonti da tenere in tensione costante per avvicinare l'universo giuridico, per capirne e promuoverne la rilevanza nella vita delle società.

Ad apparire necessario è – sono osservazioni che ho già fatto altrove – un serrato confronto con la ricchezza dell'esperienza, spesso refrattaria a essere contenuta nelle categorie nelle quali il diritto pretenderebbe di inquadrarla; ma non meno necessaria appare la coltivazione di un sapere squisitamente teorico, di un sapere, cioè, capace di (e chiamato a) fornire le categorie per leggere, interpretare, progettare ed eventualmente contestare l'esperienza stessa. E se tante volte la storia ha mostrato il potere trasformativo di idee – si pensi all'idea di eguaglianza – che contraddicevano la realtà nella quale venivano enunciate, la buona salute dei saperi teorici appare – in modo solo apparentemente contraddittorio – tanto più necessaria in un mondo, come l'odierno, che corre veloce e che sembra condannare tutto, anche gli assetti regolativi, a una precoce obsolescenza. Ipertrofia, contraddittorietà, esasperazione della dimensione del divieto e della sanzione nell'attuale tessuto normativo, costituiscono altrettante occasioni per rileggere le coordinate del giuridico e anche per valutare criticamente visioni non capaci di farsi carico delle complesse esigenze regolative delle società odierne. Sotto questo profilo – e ripeto: senza tirare fili troppo lunghi che dal passato arrivano al presente – la didattica innovativa e le cliniche legali che da qualche anno sono entrate stabilmente nell'offerta formativa della Scuola

---

<sup>49</sup> *Ibidem.*

<sup>50</sup> *Ivi*, p. 233.

<sup>51</sup> *Ibidem.*

di Giurisprudenza nascono proprio sotto questo segno, come strumenti, cioè, che intendono raccordare i saperi teorici alla dimensione dell'esperienza, come strumenti chiamati a favorire negli studenti la maturazione di qualità – intuito, versatilità, *problem solving* se si vuole usare una terminologia attualmente in voga – che appaiono essenziali ad abitare una realtà complessa e sfuggente come quella odierna. Uno dei modi per formare un giurista capace non solo di leggere e applicare le regole esistenti, ma anche di progettarne di nuove; in ultima istanza, una delle strade per recuperare il nesso vitale – vitale perché ogni norma, qualche sia la fonte da cui promana, è chiamata a svolgere la sua funzione regolativa dal momento della sua enunciazione in avanti – tra diritto e futuro. Anche in questa nuova avventura, istituzioni pubbliche, avvocatura, notariato, mondo delle imprese sono importanti compagni di viaggio, interlocutori stabili che hanno accettato con entusiasmo di essere coinvolti in simili attività. Gli stessi due progetti di eccellenza (2018-2022 e 2023-2027) di cui il Dipartimento di Scienze giuridiche, erede della vecchia facoltà, è risultato assegnatario riflettono in maniera esaustiva le molte anime di una comunità che intende coniugare qualità della ricerca, innovazione didattica e relazioni stabili col contesto professionale e istituzionale circostante.